

Edizione di sabato 12 maggio 2018

CONTENZIOSO

L'appello incidentale salva la questione respinta

di **Angelo Ginex**

IVA

Forniture di beni con installazione in altro Paese UE

di **Marco Peirolo**

BILANCIO

Nullità del bilancio e chiarimenti ai soci

di **Alessandro Biasioli**

CONTABILITÀ

Il ripristino dei terreni soggetti a usura

di **Viviana Grippo**

ADEMPIMENTI

Definizione agevolata di liti pendenti

di **EVOLUTION**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

CONTENZIOSO

L'appello incidentale salva la questione respinta

di **Angelo Ginex**

In tema di impugnazione, la parte vittoriosa nel merito, ma rimasta **soccombente** su una determinata **questione** che sia stata **espressamente respinta** dal giudice od oggetto di **implicita ma chiara valutazione di infondatezza**, deve necessariamente proporre **impugnazione incidentale** sul punto, onde evitare la formazione del giudicato interno. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 4576 del 28.02.2018**.

La vicenda trae origine da una **verifica fiscale** condotta nei confronti di un contribuente, cui seguiva la notifica di plurimi **avvisi di accertamento** con cui veniva contestato un maggior reddito d'impresa ai fini Irpef, Irap e Iva.

Il contribuente proponeva ricorso presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale dichiarava **illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati** e, per l'effetto, li annullava. Tale provvedimento era poi **confermato in appello**, a seguito del rigetto dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate.

L'Amministrazione finanziaria proponeva, dunque, **ricorso per cassazione**, contestando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione degli [articoli 112 e 329, comma 2, c.p.c.](#), [62 D.Lgs. 546/1992](#) e [2909 cod. civ.](#), sull'assunto che il giudice del gravame, nell'emanare il proprio provvedimento, fosse incorso nel **vizio di ultrapetizione per essersi pronunciato su una questione di merito già affrontata in primo grado e decisa con esito sfavorevole per il contribuente e da questi non più riproposta in appello a mezzo di impugnazione incidentale**.

In particolare, il **giudice d'appello** aveva rilevato l'**inconoscibilità del processo verbale di constatazione** dal quale erano scaturiti gli avvisi di accertamento, in quanto ad essi non allegato, in violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria di cui all'[articolo 7 L. 212/2000](#).

Sul punto, tuttavia, **si erano precedentemente espressi i giudici di prime cure, rigettando la censura mossa dal ricorrente e ritenendo il p.v.c. comunque conosciuto dal contribuente**.

Costui dunque, pur essendo **vittorioso nel merito**, era **soccombente su tale questione**.

I Supremi giudici, accogliendo il ricorso, hanno colto l'occasione per chiarire il rapporto tra **l'impugnazione incidentale** e l'**onere di riproposizione** in appello delle questioni non accolte.

Più precisamente, riportandosi al rilievo operato dalla Suprema Corte nella **sentenza n. 23228**

del 05.08.2016, essi hanno osservato come, nel contenzioso tributario, **la parte vittoriosa nel merito, rimasta soccombente su una determinata questione, è vincolata alla sua riproposizione con appello incidentale, se vuole evitare la formazione del giudicato interno sul punto.**

In tali casi, quindi, non è sufficiente la mera **devoluzione** effettuata, ai sensi dell'[articolo 56 D.Lgs. 546/1992](#), nell'atto di controdeduzioni in appello, dacché la dizione "non accolte" ivi utilizzata fa riferimento alle **sole domande ed eccezioni su cui il giudice di prima istanza non si sia espressamente pronunciato**, e cioè che siano rimaste assorbite dalle altre.

Per le eccezioni e le domande su cui egli si è espressamente pronunciato e che sono state **respinte**, per converso, non può essere praticato il *tertium iter* della riproposizione o rinuncia, rispetto alla classica alternativa tra **impugnazione** (in via principale o incidentale) o **acquiescenza**.

Tale orientamento ha trovato autorevole conferma nel recente intervento nomofilattico delle **Sezioni Unite**, le quali hanno chiarito che, laddove un'**eccezione di merito** sia stata **respinta** espressamente o indirettamente, purché in quest'ultimo caso la reiezione avvenga mediante una formulazione inequivocabile, la stessa deve essere **riproposta** al giudice del gravame, da parte dell'appellato rimasto vittorioso all'esito del giudizio di primo grado, a mezzo di **appello incidentale**, non potendo essere rilevata *ex officio* dal giudice ai sensi dell'[articolo 345, comma 2, c.p.c.](#), né essere riproposta con la mera devoluzione di cui all'[articolo 56 D.Lgs. 546/1992](#) (cfr., [SS. UU., sentenza n. 11799/2017](#); per i suoi riflessi in ambito tributario, cfr., [Cass., sentenza n. 23786/2017](#)).

In definitiva quindi, nel caso in rassegna, il giudice del gravame è incorso nel **vizio di extrapetizione**, pronunciando l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, **questione sulla quale doveva ritenere intervenuto il giudicato interno, non essendo stata riproposta dalla parte rimasta soccombente sul punto a mezzo di impugnazione incidentale.**



Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Forniture di beni con installazione in altro Paese UE

di **Marco Peirola**

Per le **cessioni di beni con installazione o montaggio** in altro Paese UE a cura o per conto del fornitore non sempre si applica il meccanismo del **reverse charge**, **nonostante il cliente sia un soggetto passivo Iva stabilito o identificato nel luogo di consegna** del bene installato o montato.

Procedendo per ordine, in base all'[articolo 36 Direttiva n. 2006/112/CE](#), “quando il bene **spedito o trasportato** dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere **installato o montato** con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il **luogo dove avviene l'installazione o il montaggio**”. La norma prosegue stabilendo che, “qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno **Stato membro diverso da quello del fornitore**, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una **doppia imposizione al suo interno**”.

Sotto il profilo territoriale, dunque, le **cessioni** in oggetto si considerano effettuate nel luogo in cui avviene la **consegna** del bene, **installato o montato**.

L'operazione, avendo origine in tale luogo, va considerata come interna e non intracomunitaria, e, **in via generale**, se il **cessionario** non risulta ivi stabilito o identificato agli effetti dell'Iva, spetta al **cedente** non residente assoggettarla ad imposta **previa identificazione diretta o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale**.

In pratica:

- se il **cessionario** è un **soggetto Iva** stabilito o identificato nel Paese UE di installazione o montaggio, si applica il sistema del **reverse charge**;
- se il **cessionario** è un **privato consumatore** o un **soggetto Iva non stabilito** o identificato nel Paese UE di installazione o montaggio, il cedente deve **aprire una posizione Iva** in tale Paese ed emettere fattura con addebito dell'Iva locale.

Occorre, però, verificare attentamente la legislazione dei singoli Paesi UE in cui avviene l'installazione o montaggio, perché potrebbe accadere che **debitore d'imposta sia considerato il cedente anche quando il cessionario è un soggetto Iva stabilito o identificato nel luogo di consegna del bene**.

È il caso, per esempio, del **Lussemburgo**, la cui normativa è allineata a quella unionale di riferimento, laddove dispone – all'articolo 14, par. 1, lett. b), della Legge Iva del 12 febbraio

1979, aggiornata all'1 gennaio 2018 – che “*le lieu de la livraison d'un bien est réputé se situer (...) dans le cas où le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à l'endroit où est faite l'installation ou le montage*”.

Ai fini dell'individuazione del debitore d'imposta, per le forniture di beni con installazione o montaggio in Lussemburgo è prevista una **regola particolare**, dovuta alla circostanza che tale Paese **non si è avvalso**, come invece è accaduto in Italia con il **D.Lgs. 18/2011**, della facoltà di cui all'[articolo 194 Direttiva 2006/112/CE](#), che al par. 1 stabilisce che, “*se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'Iva, gli Stati membri possono prevedere che il **debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi***”, aggiungendo – al par. 2 – che “*gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1*”.

Dalla normativa lussemburghese, si evince infatti che, per le **forniture di beni con installazione o montaggio** in Lussemburgo, **debitore dell'imposta** resta il **cedente, se non stabilito all'interno di tale Paese**, che deve pertanto assoggettare l'operazione a Iva previa identificazione.

Al riguardo, l'articolo 61, par. 1, della Legge Iva lussemburghese prevede che “*la taxe est due par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, **sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des paragraphes 2 à 5***”.

Tra le fattispecie per le quali si considera debitore dell'Iva il **destinatario del bene**, assumono rilevanza le operazioni contemplate dai par. 2 e 4 dello stesso articolo 61, secondo cui:

- “*La taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:*
 1. *l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 4;*
 2. *le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays;*
 3. *la facture émise est conforme à l'article 63” (par. 2);*
- “*La taxe est due par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1er, points e) ou f), **si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays***” (par. 4).

La fattispecie del par. 2 si riferisce agli **acquisti intracomunitari di beni**, mentre quella del successivo par. 4 riguarda il caso del **destinatario del bene identificato ai fini Iva in Lussemburgo con il fornitore non stabilito in tale Paese**, ma solo se l'operazione posta in essere è riconducibile alle ipotesi richiamate dalle lett. e) ed f) del par. 1 dell'articolo 14.

Come in precedenza specificato, le forniture di beni con installazione/montaggio a cura o a nome del fornitore rientrano, tuttavia, nella lett. b) dello stesso articolo 14, per cui **debitore d'imposta resta il fornitore italiano** che, se non stabilito in Lussemburgo, deve **aprire una posizione Iva** per assoggettare l'operazione ad imposta e adempiere agli ulteriori obblighi (es. dichiarazione periodica).



BILANCIO

Nullità del bilancio e chiarimenti ai soci

di **Alessandro Biasioli**

L'assunto di partenza di questa analisi è che **il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza e precisione previsti dall'[articolo 2423, comma 2, cod. civ.](#), è illecito**. La grave conseguenza di tale illiceità è che **la relativa deliberazione assembleare di approvazione del bilancio deve essere dichiarata nulla**.

Ciò premesso, risulta fondamentale porre l'attenzione sull'importanza che possono assumere i **chiarimenti** resi in **assemblea dagli amministratori**, al fine di evitare una tale dichiarazione di nullità.

Il bilancio nella sua interezza, infatti – come anche ribadito dalla [Corte di Cassazione, Sezioni Unite con la sentenza n. 27 del 21.2.2000](#) – deve essere **comprensibile per tutti i destinatari** e trasparente nel suo processo di formazione sostanziale e di rappresentazione formale. Tale principio riguarda la struttura e il contenuto di tutti i singoli documenti di bilancio: dallo stato patrimoniale e dal conto economico, fino alla nota integrativa.

La tesi prevalente analizzata dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata stabilisce che **il principio di chiarezza non possa essere subordinato al rispetto di un sovraordinato principio di verità del bilancio**. Secondo tale indirizzo, quindi, il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito non soltanto quando la violazione della normativa al riguardo determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà contezza (**difetto di verità**), ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso, e dai relativi allegati, non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole invece siano fornite (**difetto di chiarezza**).

L'[articolo 2423 cod. civ.](#), in esame, ha sempre attribuito specifica ed autonoma rilevanza al **principio di chiarezza**, intendendo tale termine come sinonimo di evidenza, trasparenza, intelligibilità e analiticità delle singole voci, della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza attribuitale nel documento. Tra le **funzioni del bilancio** c'è proprio quella di **fornire** a chi ne fa lettura e uso – che siano soci o terzi estranei alla società – **tutte le informazioni richieste dalla legge, non soltanto con riferimento ai dati conclusivi, ma anche ai singoli passaggi, ai dettagli, agli elementi e al modo della loro formazione**. Un bilancio poco chiaro eluderebbe tale finalità e pregiudicherebbe, in questo modo, gli interessi generali tutelati dalla normativa in materia; il semplice dato numerico, infatti, è di per sé insufficiente a fornire un'informazione completa, se non è accompagnato da voci comprensibili, non meramente descrittive, ma dotate anche di adeguata **capacità dimostrativa**.

Ai sensi dell'[articolo 2423, comma 3, cod. civ.](#), infatti, è addirittura previsto che “*se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le **informazioni complementari** necessarie allo scopo*”. Tale previsione normativa attesta il rilievo attribuito dalla legge all'esigenza che le informazioni desumibili dal bilancio debbano essere **chiare** al punto che un'eventuale **assenza di chiarezza avrebbe l'estrema conseguenza di rendere illecito il bilancio medesimo**.

È, conseguentemente, corretto affermare che non solo il **bilancio d'esercizio** di una società di capitali, che violi i precetti di **chiarezza** e **precisione** dettati dall'[articolo 2423, comma 2, cod. civ.](#), è illecito, ma è nulla anche la deliberazione assembleare con cui esso sia stato **approvato** e ciò in tutti i casi in cui dal bilancio stesso, e dai relativi allegati, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Solo con i **chiarimenti** che gli **amministratori** di una società di capitali possono **rendere in assemblea** si può ottenere una **completa e corretta informazione dei soci circa il contenuto del bilancio**, evitando così ogni possibile **illiceità** e rendendo il bilancio medesimo pianamente rispettoso del dettato normativo in esame.

Il **diritto di informazione del socio**, infatti, trova, proprio in **assemblea** la sua naturale sede di attuazione, sempre tenendo presente che i chiarimenti sollecitati non possono comportare la comunicazione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società: **gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili del bilancio e sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione** che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio.

Pertanto, i **chiarimenti forniti in assemblea, se adeguati, fanno venire meno l'interesse del socio che li ha chiesti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione** in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti stessi.



Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Il ripristino dei terreni soggetti a usura

di **Viviana Grippo**

Il **ripristino dei terreni utilizzati nell'ambito di attività industriali** piuttosto che il recupero della funzionalità degli impianti o anche le spese per lo smantellamento dei cespiti aziendali costituiscono particolari fattispecie aventi un proprio trattamento contabile, individuato dai **principi contabili** nel rispetto della necessaria **correlazione tra costi ed ricavi**.

E' infatti evidente che mentre il **costo** del bene si correla, attraverso l'**ammortamento**, con il periodo di produzione dei ricavi, il relativo **smaltimento** non è ugualmente correlato ai componenti positivi.

Il trattamento contabile da seguire qualora si renda necessario **ripristinare lo stato di un bene** è quindi contenuto nel principio contabile **Oic 31** che si concentra sul caso dell'utilizzo dei terreni quale discarica.

Il principio prevede che: *“Le imprese che utilizzano discariche sono tenute, ai sensi delle convenzioni siglate con gli enti concedenti o delle autorizzazioni amministrative e/o commissariali ottenute, al ripristino delle **condizioni iniziali dei terreni utilizzati**. Sorge, pertanto, per l'impresa una **obbligazione per recupero ambientale**. Ciò comporta **oneri di ripristino** (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento percolato, analisi ambientali e altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che interessano l'economia dell'azienda anche svariati anni dopo l'esaurimento della capacità di contenimento della discarica. Gli **oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica** devono essere imputati **per competenza** a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.*

*Gli **accantonamenti** annui che saranno nel tempo iscritti al fondo recupero ambientale sono rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla **capacità totale della discarica**, tenendo anche conto delle eventuali verifiche e stime effettuate dalle Autorità competenti”.*

Ne consegue che gli **oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale** su cui insiste il bene da rimuovere devono essere **imputati per competenza** a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento. **Si faccio un esempio.** Si supponga che i **ricavi per lo sfruttamento del bene** si manifestino per anni 5 e che i **costi di bonifica** siano stimabili in 100.000 euro; per semplicità di rilevazione si supponga poi che l'utilizzazione del cespite sia costante nei 5 esercizi (anche se normalmente la quota di competenza cambia nel corso degli anni). Dal primo al quinto anno la scrittura contabile relativa all'**accantonamento** sarà la seguente:

Acc.to per oneri a Fondi per recupero ambientale 20.000,00

La voce “**Accantonamento** per oneri” andrà rilevata in B.13 di conto economico, mentre il **Fondo recupero ambientale**, il quale rientra tra i **fondi oneri**, andrà iscritto in B.3 di stato patrimoniale. **Trascorsi i** supposti **cinque anni** si sosterranno i **costi reali** per la bonifica e potranno **manifestarsi diverse fattispecie**:

- i costi realmente sostenuti sono **pari** a quelli preventivati;
- i costi realmente sostenuti sono **superiori** a quelli preventivati;
- i costi realmente sostenuti sono **inferiori** a quelli preventivati.

Nel **primo caso** sarà sufficiente stornare il fondo con il debito verso il fornitore che ha posto in essere l'operazione di risanamento (si tralasci l'iva):

Fondi per recupero ambientale a Debiti vs Fornitori 100.000,00

Nel **secondo caso** l'eccedenza dovrà essere trattata come sopravvenienza passiva, la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi a Debiti vs Fornitori 120.000,00

Fondi per recupero ambientale 100.000,00

Sopraavvenienza passiva 20.000,00

Nel caso in cui i costi realmente sostenuti siano inferiori a quelli preventivati l'eccedenza dovrà essere rilevata quale sopravvenienza attiva:

Fondi per recupero ambientale a Diversi 100.000,00

a Sopr.za attiva 20.000,00

a Debiti vs Fornitori 80.000,00

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Definizione agevolata di liti pendenti

di **EVOLUTION**



L'articolo 11 del D.L. 50/2017 (c.d. "Manovra correttiva"), ha introdotto la possibilità di definire le controversie tributarie "pendenti" il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Si tratta di un istituto – precisa la circolare AdE 22/E/2017 – che risponde alla duplice esigenza di completare l'effetto definitorio relativamente alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e di ridurre l'ingente quantità di ricorsi pendenti in materia tributaria, che attengono prevalentemente a giudizi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Altre tematiche", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza gli aspetti in vigore per l'anno 2017 in merito alle liti tributarie pendenti.

La definizione delle **controversie "pendenti"** prevede:

- la **presentazione di un'apposita istanza da parte del contribuente**, tramite il modello approvato dal [provvedimento delle Entrate 140316/2017](#), (il cui termine di scadenza era stabilito al 2 ottobre 2017);
- il **pagamento "integrale" degli importi** di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto.

Non sono dovute, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Se la controversia riguarda solo gli interessi di mora o sanzioni “non” collegate al tributo, la definizione si effettua con il **versamento del 40% degli importi in contestazione**.

La **domanda di definizione va presentata dal soggetto che ha proposto l'atto** introduttivo del giudizio in primo grado, oppure dal soggetto che vi è subentrato (nella maggior parte dei casi, si tratta dell'erede del defunto) o ne ha legittimazione (ricorso proposto ad esempio dal genitore per conto del minore, dal tutore per l'interdetto, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, ecc.).

Nello specifico, possono essere definite le liti pendenti presso:

- le **Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali, di 1° e 2° grado di Trento e Bolzano**, anche per rinvio;
- la **Corte di Cassazione**.

Inoltre, sono definibili anche le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio atti impositivi o di riscossione impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR).

Non sono, invece, definibili le liti in materie “diverse” da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

A differenza delle precedenti definizioni, [l'articolo 11 del D.L. 50/2017](#) **non specifica la tipologia degli atti definibili**; pertanto, **possono essere definite le controversie instaurate avverso**:

- avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni;
- avvisi di liquidazione;
- iscrizioni a ruolo;
- cartelle di pagamento.

Ciò anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli [articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973](#) nonché dell'[articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972](#). Rientrano, quindi, tra le liti “definibili” anche quelle riguardanti i ruoli e le cartelle di pagamento emessi per il recupero degli omessi versamenti di importi indicati in dichiarazione nonché le controversie in materia di Iva, diversa da quella riscossa all'importazione.

Diversamente, **non sono definibili le controversie**:

- in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni;
- di valore indeterminabile (ad esempio, quelle che attengono al classamento degli immobili);
- inerenti istanze di restituzione di somme o, in ogni caso, quelle nelle quali non è

- possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente;
- instaurate avverso dinieghi di condono o di precedenti definizioni agevolate.

Sono, peraltro, **escluse dalla definizione le controversie** concernenti:

- le risorse tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali) e l'Iva riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ex [articolo 16 del Regolamento UE 2015/1589](#));
- le liti relative al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato UE, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione, poiché si tratta di somme non rientranti nella disponibilità dello Stato italiano.

La **definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 2 ottobre 2017, dell'intera somma da versare oppure della prima rata** e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si "perfeziona" con la sola presentazione della domanda, entro il medesimo termine perentorio.

Il **pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a 2.000 euro per ciascuna controversia** autonoma; conseguentemente le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il citato termine perentorio del 2 ottobre 2017.

Per **ciascuna controversia** autonoma va effettuato un **separato versamento**.

Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall'Organo giurisdizionale, il contribuente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascun atto impugnato.

È, tuttavia, ammessa la **compensazione dei crediti**, fatti salvi i casi in cui la stessa sia limitata o esclusa sulla base di determinate disposizioni normative.

Imposta	Versamento
Ires	<ul style="list-style-type: none">• 1° rata: entro il 02/10/2017: € 2.524,55 (6.311,37 x 40%);• 2° rata: entro il 30/11/2017: € 2.524,55 (altro 40%);• 3° rata: entro il 02/07/2018: € 1.262,27 (residuo 20%);
Iva	<ul style="list-style-type: none">• 1° rata: entro il 02/10/2017: € 1.179,85 (2.949,63 x 40%);• 2° rata: entro il 30/11/2017: € 1.179,85 (altro 40%);• 3° rata: entro il 30/11/2017: € 589,93 (residuo 20%);

In caso di **inadempimenti nei versamenti**, in primo luogo si fa presente che l'[articolo 11, comma 5 del D.L. 50/2017](#) dispone che: *"al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a*

*tre del numero massimo di rate". Tale disposizione, che regola il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione per i casi di inadempimento nei pagamenti rateali richiama l'[articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973](#), è a cui occorre ricorrere in caso di **tardivo/omesso pagamento di rate**.*

Tuttavia, tenuto conto che, secondo la [circolare AdE 22/E/2017](#), *"la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell'intera somma da versare...oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine"*, pare potersi ritenere che per il pagamento totalitario o della prima rata non sia possibile applicare il suddetto [articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973](#).

Sul punto, si attendo però chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di **tardivo/omesso pagamento totalità somme o 1a rata** è possibile **evitare gli effetti del mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione**, ossia, nel caso in esame, la mancata adesione alla definizione delle controversie pendenti. In particolare, **è esclusa la decadenza dal beneficio** in caso di "lieve inadempimento" dovuto a:

- **insufficiente versamento della rata**, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000;
- **tardivo versamento della prima rata**, non superiore a 7 giorni.

Tale disposizione si applica anche al *"versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218"*.

Nei suddetti casi è comunque prevista, successivamente, l'iscrizione a ruolo della somma non pagata, della sanzione di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. 471/1997](#), commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso ([articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#)) *"entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza"*. Pertanto, per la prima rata, il ravvedimento pare possibile fino al 30/11/2017 ossia il termine di versamento della seconda rata (in tal caso, la sanzione da applicare è del 15% e non del 30%, in quanto trattasi di tardivo versamento nei 90 giorni) o comunque nei 90 giorni in caso di versamento relativo la totalità delle somme dovute.

Nel caso, invece, di **tardivo/omesso pagamento rate successive alla prima**, tenuto conto che le rate successive alla prima sono da versare rispettivamente entro il 30/11/2017 e il 2/07/2018, l'[articolo 15-ter, comma 5 del D.P.R. 602/1973](#) stabilisce che *"in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi"*. Tuttavia, **resta valido il pagamento effettuato nei casi di lieve**

inadempimento, ferma restando la successiva iscrizione a ruolo degli importi non pagati con la sanzione e gli interessi.

Anche in questo caso l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso *“entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza”*.

Pertanto, per la 2° rata, pare sia possibile, al fine di evitare la decadenza dalla dilazione, **ricorrere al ravvedimento entro il termine di pagamento della 3° rata** ossia il 02/07/2018; **per la 3° e ultima rata occorre ravvedersi entro i 90 giorni dalla scadenza.**



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design: G. Valcarenghi / P. P. P.

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**





MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la struttura a termine governativa può essere utilizzata per valutare lo stato del ciclo economico?

- Negli Stati Uniti il differenziale dei tassi a termine costituisce un buon indicatore anticipatore della futura attività economica
- Secondo la Fed di San Francisco ci si può aspettare una recessione entro due anni da quando il differenziale a termine diventa negativo
- La ricerca della Fed di New York e della Fed di San Francisco suggerisce che la probabilità di una recessione negli Stati Uniti è lievemente aumentata nel corso dell'ultimo anno, benché resti ancora modesta

Nell'editoriale del 16 marzo abbiamo iniziato a rispondere alla domanda se la struttura a termine governativa possa essere utilizzata per valutare lo stato del ciclo economico. Data la rilevanza dell'argomento, questa settimana proponiamo un ulteriore focus sul tema, volto ad approfondire un indicatore proposto dalla Fed di New York, che intendiamo utilizzare nei prossimi mesi come "barometro" della probabilità di recessione. **La letteratura economica e l'evidenza empirica mostra che rispondere a questa domanda è possibile per gli Stati Uniti.** I risultati non sono, invece, così ugualmente conclusivi per le altre aree geografiche. Una struttura a termine positiva prevede rendimenti a scadenza dei titoli a lungo termine maggiori di quelli a breve poiché gli investitori richiedono un premio al rischio maggiore per detenere obbligazioni a più lunga scadenza. Una pendenza negativa della curva dei rendimenti costituisce, invece, un evento più insolito e riflette una fase transitoria dell'economia. **L'inversione della curva segnala che la politica monetaria sta progressivamente diventando più restrittiva:** la banca centrale aumenta il costo del denaro e, conseguentemente, i rendimenti

dei titoli governativi a due anni (che esprimono le attese di incremento del costo del denaro nei prossimi 24 mesi) aumentano più dei rendimenti a dieci anni (che sono invece ancorati al tasso nominale di crescita potenziale dell'economia), invertendo la curva dei rendimenti. **Due sono le potenziali spiegazioni che possono essere alla base dell'inversione della curva: i mercati iniziano a prezzare un errore di politica monetaria** (ossia che la banca centrale stia alzando il costo del denaro eccessivamente, portandolo così a condizioni troppo restrittive) **o hanno iniziato a considerare le dinamiche di fine ciclo. Le due spiegazioni, concettualmente distinte, sono difficili da identificare nella pratica, soprattutto perché anche un eventuale errore di politica della banca centrale abbrevierà naturalmente il ciclo economico.** La Fed di San Francisco ha recentemente dimostrato che **negli Stati Uniti il differenziale a termine** (abbreviato con TS, dall'inglese *term spread*), definito come la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni e quelli a due anni, **è un buon indicatore anticipatore dell'attività economica futura.** Secondo la Fed, negli ultimi 60 anni, ogni recessione è stata preceduta da un periodo, in cui il TS è diventato negativo, ovvero la curva dei rendimenti si è invertita. A sua volta, un TS negativo è stato seguito da un rallentamento economico e sempre (tranne una volta) da una recessione. **Quindi la Fed propone una semplice regola empirica secondo cui ci si può aspettare una recessione entro due anni da quando il TS diventa negativo. L'intervallo temporale che intercorre da quando il TS diventa negativo e l'inizio di una recessione varia da 6 a 24 mesi.** Durante la maggior parte dell'attuale ripresa, in particolare nel 2017, la struttura a termine dei rendimenti si è progressivamente appiattita, anche se non si è ancora invertita. L'inclinazione della struttura (10 anni – 2 anni) a termine era pari al 3% nel 2010 ed è poi scesa progressivamente a circa 2,6% nel 2013, a 0,80% fino a febbraio scorso e ora è pari allo 0,45%. Poiché ci aspettiamo che la *Federal Reserve* continuerà il suo percorso di normalizzazione della politica monetaria, è ragionevole attendersi che il TS si riduca ulteriormente e possa diventare negativo nei prossimi mesi. E' ragionevole, quindi, chiedersi se questo sviluppo stia segnalando il crescere della probabilità di una recessione futura. Anche se l'evidenza statistica suggerisce che il potere segnaletico del TS non è diminuito, va usata una certa cautela nell'interpretare i risultati. **È sicuramente da evidenziare, che le politiche monetarie ultra-espansive degli ultimi anni hanno ridotto il *term premium* della struttura a termine, riducendone artificialmente il differenziale di rendimento a termine.** Di conseguenza, il contenuto informativo della curva dei rendimenti potrebbe risultare temporaneamente sfocato. La Fed di New York pubblica la sua stima di probabilità di recessione a 12 mesi (cfr. fig. 2). Attualmente, tale probabilità si attesta all'11%, ma è cresciuto negli ultimi mesi. A nostro avviso questo è un indicatore che continueremo a monitorare nei prossimi mesi.



LA SETTIMANA TRASCORSA

EUROPA: la BCE riconosce la moderazione economica nell'Area e teme per le conseguenze del protezionismo

In Germania, la bilancia commerciale ha registrato a marzo un surplus di €25.5 mld (consenso: €22.5 mld). Meglio delle attese anche la produzione industriale dello stesso mese, in salita dell'1.0% m/m e del 3.2% a/a. **A marzo l'indice della produzione industriale italiana ha sorpreso al rialzo, dopo il calo dello 0,5% m/m di febbraio e dell'1,7% di gennaio, recuperando così ampiamente e mettendo a segno una crescita dell'1,2% m/m (consenso: 0,5% m/m).** La variazione su base annua sale così da 2,5% a 3,6%. Il rimbalzo di marzo è guidato dai beni di consumo ed in particolare dall'abbigliamento (+4,2% m/m). **La BCE ha pubblicato il Bollettino Economico** relativo al mese di maggio dove **prende atto di una lieve moderazione della congiuntura economica dell'Area**, ma sottolinea che resta a suo avviso "in linea con un'espansione dell'economia dell'Area Euro solida e generalizzata". Nella descrizione dei rischi di scenario, **la BCE dichiara che "i rischi per le prospettive di crescita rimangono sostanzialmente bilanciati, sebbene quelli connessi a fattori di carattere globale, fra cui la minaccia di un maggiore protezionismo, abbiano assunto maggiore rilievo".** "Gli annunci delle ultime settimane sull'imposizione di dazi costituiscono, secondo la BCE, un rischio per la crescita a livello mondiale."


USA: inflazione non richiede che la Fed acceleri il ritmo di rialzo dei tassi di interesse

E' stato pubblicato l'indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile, che registra una crescita dello 0,2% m/m, (consenso 0.3% m/m, marzo 0,1% m/m). **L'inflazione headline si porta così a 2,5%** (consenso: 2.5% a/a, valore precedente: 2,4% a/a). **L'indice core**, al netto delle componenti più volatili quali prezzi alimentari ed energetici, **registra una crescita dello 0,1% m/m** (consenso 0,2% m/m, marzo 0,2% m/m). La misura *core* dell'inflazione sorprende, così, al ribasso rimanendo invariata a 2,1% contro aspettative di aumento di 1 decimo, a 2,2%. Nel

complesso dunque, a fronte di un progressivo aumento dell'inflazione sostenuto da un mix eterogeneo di effetti base positivi, ad aprile, **la crescita su base mensile del CPI conferma che la dinamica inflazionistica non presenta per ora segnali di significativa accelerazione tali da modificare le aspettative della Fed.** Invece l'indice dei prezzi alla produzione rallenta ad aprile, registrando una crescita dello 0,1% m/m (consenso: 0,2%) per la misura *headline* e dello 0,2% m/m (consenso: 0,2% m/m) per quella *core*; la variazione su base annua dell'indice si assesta così rispettivamente al 2,6% e 2,3%, in calo di 4pb per entrambe le misure. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione vedono invece le nuove richieste per la prima settimana di maggio stabili a 211 mila unità (consenso: 219 mila), mentre le richieste continuative per la quarta settimana di aprile salgono meno delle attese a 1.790 mila unità (consenso: 1.800 mila, settimana precedente 1.760 mila).

ASIA: settimana ricca di dati in Cina

Le esportazioni cinesi sono risultate più forti delle attese in aprile. Conseguentemente, la bilancia commerciale cinese ha registrato un avanzo di \$28,8 miliardi (consenso: \$27,8 miliardi, valore del mese precedente: deficit di \$4,98 miliardi), riflettendo un'accelerazione su vasta scala dei flussi commerciali tra i principali partner commerciali. Le esportazioni sono aumentate del 12,9% a/a (consenso: 8,0% a/a), rimbalzando dal calo del 2,7% a marzo. Le importazioni sono cresciute del 21,5% a/a (consenso: 16,0%, mese precedente 14,4% a/a). Sempre in aprile le riserve valutarie cinesi sono scese lievemente a \$ 3,125 T (consenso: \$ 3,13T, valore di marzo \$ 3,14T). La *State Administration of Foreign Exchange* ha nuovamente citato principalmente gli effetti di valutazione e che si aspetta che le riserve rimangano generalmente stabili. **L'indice dei prezzi al consumo si è attestato a 1,8% a/a in aprile** (consenso: 1,9% a/a, mese precedente: 2,1% a/a). Il moderato rallentamento è stato guidato principalmente dalla componente più volatile dei prezzi degli alimentari, che hanno rallentato notevolmente. I prezzi non alimentari hanno registrato, invece, registrato un costante aumento. **Il PPI è salito al 3,4% a/a dal valore precedente, pari a 3,1% a/a.** In prospettiva, l'attenzione si concentra sull'impatto delle frizioni commerciali con le possibili restrizioni sulle importazioni di soia e maiale negli Stati Uniti.



In Giappone, i salari nominali sono aumentati del 2,1% a/a (consenso 1,1% a/a, valore precedente 1,0% in marzo), registrando il maggiore guadagno da giugno 2003, sostenuti da un'accelerazione della componente di base e degli straordinari. I salari reali sono saliti dello 0,8%, segnando la crescita più forte da settembre 2016. In termini destagionalizzati, i salari nominali sono aumentati dell'1,3% m/m (massimo da luglio 2016), le ore totali lavorate hanno registrato il primo aumento in tre mesi, mentre l'occupazione è diminuita. La BoJ ha pubblicato i verbali della riunione del 26-27 aprile, da cui risulta che in quella riunione i membri del consiglio hanno discusso **la possibilità di omettere la previsione esplicita dell'anno in cui verrà raggiunto l'obiettivo di inflazione del 2%** (precedentemente fissato al 2019). Dai verbali risultano tre voti dissenzienti. Un membro ha descritto il lasso di tempo come una semplice proiezione a cui non devono essere collegati i cambiamenti gli aggiustamenti di politica monetaria in modo meccanico. Un altro commento ha sottolineato che l'impegno della BoJ a raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2% nel più breve tempo possibile non è cambiato e rimane invariato. Un membro ha protestato, sollecitando la necessità di un periodo di tempo esplicito e di un ulteriore alleggerimento.

PERFORMANCE DEI MERCATI



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >